

CITTA' DI ARPINO

Provincia di Frosinone

CONVENZIONE

Tra il Comune di Arpino e la Cooperativa Sociale Percorso Sicuro a.r.l. per i servizi di canile sanitario per i cani accalappiati sul territorio comunale, ai sensi dell'art.18, punto 2 della Legge Regionale 21.10.1997, n. 34.

Rep. ³²

L'anno duemiladodici addì 17 del mese di mezzo, nella casa comunale e nell'Ufficio del Segretario Generale.

Avanti di me **Dott. Antonio Marasca Segretario Generale** – autorizzato a rogare gli atti nell'interesse comunale ai sensi dell'art.97 comma 4, lett c) del D.Lgs. n. 267/00 e art.22 del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi, sono comparsi, senza la presenza di testi, me ufficiale rogante consenziente:

da un lato la Sig.ra **Franca Sacchetti** nata ad Arpino il 20/05/1957, responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di Arpino, autorizzato a stipulare gli atti di competenza comunale ai sensi art. 107 del D.Lgs. n.267/00, che interviene in questo atto in rappresentanza del Comune di Arpino (C.F.82000270601);

dall'altro la **Cooperativa Sociale Percorso Sicuro a.r.l.**, con sede in Giuliano di Roma contrada Pietro Maggio 34/a, P.IVA 02174080602, presidente della Società Cooperativa Sig. Caca Mynyr nato a Synej (Albania) il 21.11.1980 e residente in Ceccano (Fr) Via Madonna della Pace, che ha delegato in data 17/05/2012 la signora Minotti Eva nata a Frosinone il 9/10/1983 e residente in Ceccano, Via Spinetta n. 38,

Premesso che:

- con delibera della G.R. del Lazio n.43 del 29.01.2010 si è ribadito che ai comuni spetta di assicurare nei canili convenzionati il ricovero, al custodia, il benessere degli animali, il rispetto della convenzione ed il mantenimento degli animali, mentre i gestori dei canili convenzionati dovranno garantire l'assistenza sanitaria, anche dotandosi di un responsabile sanitario, delle strutture, dei presidi sanitari necessari ed assicurare le cure e profilassi necessarie ai cani custoditi. I Servizi Veterinari delle AUSL assicurano le prestazioni previste nella tabella 1) della D.G.R. del Lazio n.43/2010. Il Comune partecipa ai costi suddetti, anche utilizzando i fondi della Legge 281/91, finanziando le attività di cui ai punti 1.5 e 1.7.
- attualmente non vi sono cani ricoverati per conto del Comune di Arpino presso il canile gestito dalla Cooperativa Sociale Percorso Sicuro a.r.l., con sede in Giuliano di Roma;

TUTTO CIO' PREMESSO

E che forma parte integrante o sostanziale della presente convenzione, tra le parti di cui innanzi si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1- La Cooperativa Sociale Percorso Sicuro a.r.l., con sede in Giuliano di Roma s'impegna ad effettuare i servizi del canile sanitario, per conto del Comune di Arpino, per i cani randagi catturati nel territorio del Comune medesimo, a seguito di espressa ordinanza sindacale;

ART.2 - La Cooperativa Sociale Percorso Sicuro a.r.l., si impegna:


- a) a garantire la tutela sanitaria dei cani con le seguenti prestazioni:



[Handwritten signature]

Galimberti

[Handwritten signature]

- 
- Isolamento e custodia degli animali catturati che si trovino nelle condizioni previste dagli artt.86 e 87 del Regolamento di Polizia Veterinaria (DPR 320/54) e comunque quando ricorrano esigenze sanitarie;
 - Custodia di tutti gli animali presenti nel canile, al fine di evitare episodi di sbranamento;
 - assicurare l'assistenza sanitaria ed ogni altra cura, con esclusione delle procedure di sterilizzazione, vaccinazione e interventi specialistici sui cani ricoverati, provvedendo all'acquisto e somministrazione dei farmaci, vaccini e presidi a tal fine necessari secondo il piano sanitario redatto dal responsabile sanitario della struttura;
 - b) ad alimentare giornalmente i cani custoditi con mangimi bilanciati, somministrati in quantità tale da assicurare il mantenimento degli animali in buona salute;
 - c) a rimuovere giornalmente le deiezioni solide e liquide dei cani;
 - d) a disinfettare settimanalmente i locali;
 - e) a provvedere al rifornimento continuo di disinfettanti, detergenti e materiale di uso corrente;
 - f) ad assicurare la regolare tenuta dei registri di carico e scarico degli animali custoditi e la scheda clinica degli stessi, nonché a redigere i referti di morte di quelli deceduti a firma del responsabile sanitario;
 - g) assicurare l'apertura della struttura al pubblico in giorni ed orari stabiliti di concerto con il comune convenzionato;

ART.3 – La Ditta titolare del canile si impegna a restituire i cani ricoverati trascorso il periodo di 15 giorni al massimo, al Comune che provvederà al loro avvio a canile rifugio convenzionato. L'ulteriore periodo di permanenza in



canile dovrà essere comprovata da specifica documentazione resa dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL, inerente i trattamenti sanitari necessari per le condizioni di salute del cane. In mancanza, il Comune non salderà il costo relativo al periodo corrispondente;

Il rilascio del cane ricoverato deve essere comunicato, via fax oppure e-mail, almeno 24 ore prima del rilascio.

Inoltre la Ditta si impegna a notificare la notizia del decesso e della fuga degli animali entro e non oltre le quarantottore dal verificarsi dell'evento;

ART.4- La struttura di ricovero che ospita gli animali, oggetto della presente convenzione, dovrà essere perfettamente conforme alle norme igienico-sanitarie ed urbanistiche;

ART.5- La Direzione sanitaria della struttura di ricovero è affidata alla ASL Disretto di Frosinone – Servizio Veterinario competente, che assicura le cure veterinarie sui cani feriti e/o malati e quelle specificatamente indicate nella tabella 1) della D.G.R.43/2010:

1.1 segnalazione e identificazione tramite microchip, anche in presenza di tatuaggio
1.2 esame clinico all'ingresso
1.3 trattamenti antiparassitari interni ed esterni
1.4 vaccinazione con vaccino polivalente in base alla situazione epidemiologica del territorio
1.5 sterilizzazione di tutti i maschi e le femmine in età riproduttiva e dei soggetti eventualmente affidati/adottati prima della sterilizzazione
1.6 esami di laboratorio finalizzati al controllo e alla prevenzione delle malattie a carattere zoonosico
1.7 interventi di primo soccorso, emergenze ed urgenze (esami ed interventi medici e chirurgici non differibili) atti alla stabilizzazione dell'animale anche eventualmente tramite l'inoltro a strutture specialistiche pubbliche e private convenzionate

ART.6- Il Comune di Arpino si impegna a corrispondere, per ogni cane custodito, un compenso giornaliero di €4,00 (quattro/00), riferito a tutte le attività indicate e comprensivo di tutti gli oneri, ivi inclusi quelli inerenti alle

attrezzature ed ai materiali necessari per lo svolgimento delle attività indicate convenzionate, nonché quelle amministrative, oltre ad €30,99 (trenta/99) per l'incenerimento di ogni carcassa di cane deceduto. I prezzi suddetti si intendono IVA esclusa;

ART.7 - Le parti concordano che l'applicazione delle nuove tariffe avrà inizio a decorrere dalla data odierna;

ART.8 - Per ottenere la liquidazione dei compensi dovuti dal Titolare della struttura dovrà presentare regolare fattura, con allegato il DURC;

Il pagamento della stessa verrà effettuato entro 90 (novanta) giorni dalla data del suo ricevimento;


ART. 9 - In caso di inadempienza da parte della Ditta titolare della struttura di ricovero a quanto stabilito nella presente convenzione, il Comune procederà alla contestazione per iscritto delle inadempienze stesse, assegnando un termine per la loro rimozione in funzione del tipo di inadempienza contestata;

Trascorso infruttuosamente tale termine, la convenzione si intende risolta di diritto.

ART.10 - La presente convenzione ha la durata di un anno decorrente dalla data odierna;

Il Comune si riserva la facoltà di anticipare la scadenza della presente convenzione mediante specifica comunicazione da notificarsi alla Ditta, 60 gg. prima della data prevista per la cessazione anticipata del rapporto convenzionale.

ART. 11- Nel caso di cessazione anticipata del rapporto convenzionale, il Comune dovrà provvedere, a propria cura e spese al ritiro dei cani ancora esistenti in vita presso il canile della Cooperativa Sociale Percorso Sicuro a.r.l.


Esposito

con sede in Giuliano di Roma che per il tempo necessario manterrà i cani custoditi agli stessi prezzi e condizioni di cui alla presente convenzione.

ART. 12 – per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia.

Da registrarsi in caso d'uso.

La Coop.Soc.Percorso Sicuro a.r.l.

Per il Sig. Caca Mynyr

Sig.ra Minotti Eva

Eva Minotti

Per il Comune

Il Capo Settore

Franca Sacchetti

Franca Sacchetti

Il Segretario Generale

Dr. Antonio Marasca

Dr. Antonio Marasca